



COMMESSA - JOB <i>Comune Rosignano</i>	IMPIANTO - UNIT <i>D.M.09.05.2001</i>
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di <b>1 / 31</b>	REV. COD. 0 COPIE 1

# **COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO**

## **(Provincia di Livorno)**

# **ELABORATO TECNICO R.I.R.**

## **RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI**

### **Decreto Ministeriale 9 Maggio 2001**

**Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale  
per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante**

**Tecnico incaricato: Dott. Ing. Nicola Marotta**

57023 CECINA (LI) – Via G.Brodolini, 31 – Tel. e Fax :0586.682873 – E.mail: n.marotta@tiscalinet.it



COMMESSA - JOB <i>Comune Rosignano</i>	IMPIANTO - UNIT <i>D.M.09.05.2001</i>
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di <b>2 / 31</b>	REV. COD. 0 COPIE 1

## PARTE A

### RELAZIONE TECNICA RECANTE GLI ELEMENTI PER LA STESURA DELL'ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (R.I.R.)"

#### Sommario

1. Premessa.....	3
2. Normative di riferimento .....	5
3. Campo di applicazione D.M. 09/05/2001 .....	6
4. Introduzione .....	7
5. Glossario .....	7
6. Inquadramento territoriale - Popolazione .....	8
7. Lineamenti geomorfologici, idrogeologici ed idrologici generali .....	10
8. Insediamenti industriali soggetti al D.Lgs. 334/99 .....	11
9. Identificazione dei pericoli per la salute e per l'ambiente .....	12
10. Determinazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante .....	12
11. Criterio seguito per la definizione delle aree di danno .....	13
12. Incidenti individuati dal Gruppo di Lavoro del C.T.R. ai fini della pianificazione territoriale e urbanistica. ....	14
13. Osservazioni sulle caratteristiche delle aree di danno .....	16
14. Classificazione del territorio interessato dalle conseguenze degli eventi incidentali .....	17
15. Categorie territoriali compatibili.....	19
16. La compatibilità territoriale .....	21
17. La compatibilità ambientale.....	22
18. Rappresentazione cartografica delle aree di ugual danno .....	23
19. Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili.....	23
20. Conseguenze all'esterno dei confini di stabilimento a seguito di rilascio tossico (impianto clorodiosido, clorometano, ammoniaca) .....	25
21. Conseguenze all'esterno dei confini di stabilimento a seguito di incendio o esplosione (impianto etilene).....	26
22. Zone interessate dagli eventi incidentali .....	27
23. Giudizio di compatibilità in base del DM LLPP 9 maggio 2001.....	27
24. Aree soggette a specifica regolamentazione .....	29
25. Misure di prevenzione del rischio e mitigazione degli impatti - Allegato prestazionale.....	29

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 3 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

## 1. Premessa

Il Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 “*Requisiti di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*”, pubblicato sul S.O. n. 151, alla G.U. n. 138 del 16 giugno 2001, attua quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334, (S.O. n. 177/L alla G.U. n. 288 del 28 settembre 1999), recepimento della Direttiva Comunitaria n. 96/82/CE del 9 dicembre 1966 relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, pubblicata sulla G.U.CE del 14 gennaio 1997.

La direttiva 96/82/CE (c.d. Seveso-bis) ha sostituito la precedente direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, recepita dalla normativa nazionale con DPR 17 maggio 1988, n.175 e s.m.i.

Il D.M. 09/05/2001 fornisce gli strumenti alle autorità competenti per una corretta pianificazione territoriale e urbanistica in relazione alle zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Le norme contenute nel D.M. 09/05/2001 sono finalizzate a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio.

Si applicano, inoltre, ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Alle Regioni è affidato il compito di assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e dal D.M. 09/05/2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.

Le Regioni assicurano, inoltre, il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.

La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 4 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

Alla Provincia spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio. Il territorio provinciale costituisce - rispetto al tema trattato - l'unità di base per il coordinamento tra la politica di gestione del rischio e la pianificazione di area vasta, al fine di ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello territoriale più ampio.

Alle Amministrazioni comunali, sia tramite l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447, sia attraverso le competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti dalla Legge Urbanistica e dalle leggi regionali, spetta il compito di adottare gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua, generata dalla variazione del rapporto tra attività produttiva a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso.

Il D.M. 09.05.2001 intende adeguare la legislazione italiana alle esplicite richieste della Comunità Europea, che introduce l'obbligo per le Autorità locali di verificare e ricercare la compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Lo stesso Decreto Ministeriale fissa quindi i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del medesimo D.Lgs. n. 334/1999, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire eventi incidentali o di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Il Comune di Rosignano Marittimo è interessato dall'applicazione del suddetto decreto per la presenza sul proprio territorio dello stabilimento gestito dalla Solvay Chimica S.p.A. e Solvay Polyolefins Europe Italia S.p.A., ed è tenuto pertanto ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Per definire le aree da sottoporre a specifica regolamentazione per lo sviluppo del territorio e di conseguenza i vincoli e le prescrizioni per tale sviluppo, il D.M. 9 maggio 2001, all'art. 4, prevede che gli strumenti urbanistici vengano integrati con un Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)", di seguito denominato RIR.

In considerazione dei disposti del D.M. 9 maggio 2001, l'Amministrazione del Comune di Rosignano M.mo ha provveduto ad avviare la procedura di redazione del RIR mediante la predisposizione di apposita documentazione.


La documentazione è stata redatta assumendo quale principio ispiratore quello secondo cui lo sviluppo del territorio si deve realizzare considerando il valore dell'uomo e dell'ambiente naturale, che devono essere in ogni caso protetti, nonché il valore del territorio in riferimento alle opportunità per lo sviluppo locale.

COMMESSA - JOB <i>Comune Rosignano</i>	IMPIANTO - UNIT <i>D.M.09.05.2001</i>
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di <b>5 / 31</b>	REV. COD. 0 COPIE 1

## 2. Normative di riferimento

Il Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, stabilisce con il decreto ministeriale 09/05/2001, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, in ottemperanza a quanto stabilito da:

- la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150,
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione",
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale"
- la legge delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa del 15 marzo 1997, n.59, di cui al decreto attuativo 31 marzo 1998, n.112,
- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 20/10/1998 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- il Decreto Legislativo del Governo n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in particolare all'art. 14 "Controllo dell'urbanizzazione",
- L.R. 20 marzo 2000, n. 30 e s.m. e i. "Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti"
- il decreto ministeriale 9 agosto 2000, relativo a "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n.195 del 22 agosto 2000



### 3. Campo di applicazione D.M. 09/05/2001

Il Decreto interessa: le Regioni, competenti nella materia urbanistica ai sensi dell'art.117 Cost. e dei successivi decreti del Presidente della Repubblica, che assicurano il coordinamento delle norme in materia.

Le Province, alle quali, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio i Comuni sul cui territorio siano presenti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

L'applicazione del D.M. 09/05/2001 è prevista nei casi di:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

d) variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

## 4. Introduzione

Il D.M. del maggio 2001 intende garantire il corretto utilizzo del territorio in modo da tenere conto della potenziale pericolosità derivante da un evento incidentale, senza estremizzare il problema negando la possibilità di qualsiasi sviluppo urbanistico intorno allo stabilimento, ma imponendo allo sviluppo stesso delle regole di pianificazione definite su basi il più possibile oggettive.

L'approccio seguito dal Decreto Ministeriale consiste nel caratterizzare le zone intorno agli stabilimenti in base al livello di rischio in esse presente per mezzo di aree di danno rappresentabili, tramite curve di isorischio locale (aree generate dalle possibili tipologie incidentali).

Una volta definite le aree di danno e fissati i criteri di accettabilità dei rischi che lo stesso Decreto stabilisce, è stato possibile quindi definire intorno agli impianti, zone di esclusione, vincoli sullo sviluppo dell'edilizia residenziale e dei servizi ecc., nonché regolamentare l'attività edilizia e urbanistica.

## 5. Glossario

Ai fini dell'applicazione dei criteri e delle metodologie indicate nel decreto ministeriale 09/05/2001 si riporta, di seguito, un glossario dei termini utilizzati:

- **ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI:** Elementi del territorio che - per la presenza di popolazione e infrastrutture oppure in termini di tutela dell'ambiente - sono individuati come specificamente vulnerabili in condizioni di rischio di incidente rilevante.

- **AREE DI DANNO:** Aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni.

- **AREE DA SOTTOPORRE A SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE:** Aree individuate e regolamentate dai piani territoriali e urbanistici, con il fine di governare l'urbanizzazione e in particolare di garantire il rispetto di distanze minime di sicurezza tra stabilimenti ed elementi territoriali e

ambientali vulnerabili. Le aree da sottoporre a specifica regolamentazione coincidono, di norma, con le aree di danno.

- COMPATIBILITA' TERRITORIALE E AMBIENTALE: Situazione in cui si ritiene che, sulla base dei criteri e dei metodi tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili garantisca condizioni di sicurezza.

## 6. Inquadramento territoriale - Popolazione

Il Comune di Rosignano Marittimo (Provincia di Livorno) comprende sette frazioni strettamente collegate fra loro. Rosignano Solvay, Vada e Castiglioncello sono centri costieri, Nibbiaia, Gabbro, Castelnuovo della Misericordia, Rosignano Marittimo sono centri collinari.

Il Comune è a cavallo di importanti vie di comunicazione quali la S.S.1 Aurelia, la S.G.C. "Variante Aurelia" (che collega Livorno a Grosseto), la S.S. 206 (che collega Pisa a Cecina) e l'autostrada A/12, la linea Ferroviaria Pisa-Roma. Il territorio comunale si estende su una superficie di ha. 12.082 ed ha una popolazione residente di circa 31.000 abitanti.

Comuni contigui: Castellina Marittima (PI), Cecina, Collesalveti, Livorno, Orciano Pisano (PI), Santa Luce (PI).

L'assetto produttivo del Comune di Rosignano M.mo è caratterizzato dai settori turistico ed industriale, che condizionano l'intera struttura economica e territoriale, sia per il forte sviluppo del turismo di massa, sia per l'insediamento della grande industria Solvay.

Lo stabilimento Solvay rappresenta l'elemento predominante nell'attività industriale della zona. La società Solvay, insediata nel 1914, ha occupato un ruolo fondamentale nell'economia locale rappresentando per lungo tempo l'unica vera forma industriale.

L'insediamento è stato favorito dalle infrastrutture del territorio, dalla vicinanza delle cave di calcare che servono per la produzione della SODA e dalla stessa vicinanza del mare.

Ad alcuni chilometri di distanza dallo stabilimento Solvay sorge la zona "delle Morelline", una zona artigianale industriale in cui attività artigianali e di piccola industria hanno trovato occasioni di sviluppo.

Nel territorio sono riconoscibili due aree con caratteristiche morfologiche e socio economiche distinte: l'area collinare e quella costiera. La parte costiera presenta l'alternarsi di zone a vocazione industriale (Solvay) ed altre a vocazione prettamente turistica (da Quercianella a Vada), mentre nella parte interna del territorio la densità abitativa è piuttosto bassa.



COMMESSA - JOB <i>Comune Rosignano</i>	IMPIANTO - UNIT <i>D.M.09.05.2001</i>
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di <b>9 / 31</b>	REV.
	COD. 0
	COPIE 1

La popolazione (30.581 abitanti nel 2001) si concentra per l'80% a Rosignano Solvay e nelle frazioni costiere, dove sono presenti la maggior parte degli impianti industriali, delle infrastrutture e dei servizi.




Territorio del Comune di Rosignano Marittimo

■ Confini amministrativi

Coordinate geografiche: Latitudine: 43° 24' 0'' N - Longitudine: 10° 28' 0'' E

Altitudine: 147 m s.l.m.

Densità: 255 ab./km<sup>2</sup>



## 7. Lineamenti geomorfologici, idrogeologici ed idrologici generali

Dall'esame del quadro conoscitivo emerge che l'area del Comune di Rosignano Marittimo è caratterizzata dall'assetto più tipico e frequente della geomorfologia della Toscana costiera, con una zona maggiormente elevata di "alta collina" o "montana", che corrisponde al pilastro tettonico dei "Monti Livornesi", una zona collinare a media elevazione, che corrisponde alla fossa tettonica coincidente con gli affioramenti dei depositi dei Miocene superiore e del Pliocene del bacino del Fiume Fine, ed una zona pianeggiante dei terrazzi eustatici che corrisponde ai sedimenti pleistocenici della fossa tettonica più recente, identificabile con la Piana di Rosignano Solvay – Vada. Depositi alluvionali, palustri costieri e di dune recenti fanno parte della zona pianeggiante della parte terminale della valle del Fiume Fine e della bassa pianura costiera di Vada. Nel quadro conoscitivo degli elementi geomorfologici, geologici, idrogeologici ed idrologici sono stati messi in evidenza le varie problematiche relative ai possibili sviluppi urbanistici sul territorio comunale.

Le carte tematiche allegate al quadro conoscitivo del P.S. sono significative per la definizione di queste problematiche le maggiori delle quali qui di seguito si sintetizzano:

- erosione della costa nel tratto meridionale, con interventi di protezione in corso di attuazione ed altri da definire e realizzare;
- zone della costa a falesia alta con rischio potenziale di caduta massi dalla zona costituita da Panchina sovrastante le ofioliti;
- zona della pianura costiera a sud della Foce del Fiume Fine caratterizzata da scadenti proprietà meccaniche per la quale dovranno essere previste, in caso di nuove realizzazioni, opere fondazionali adeguate;
- zone a franosità diffusa presenti nell'entroterra collinare costituito dalla formazione delle "argille scagliose" per le quali talora sono necessari interventi di bonifica per la sicurezza della viabilità;
- vaste zone alluvionabili con tempi di ritorno inferiore a 100 anni determinate quasi ovunque da una inadeguata strutturazione delle opere di attraversamento della ferrovia e della viabilità esistenti, e che dovranno essere messe in sicurezza con opere adeguate che tengano presenti i possibili scenari dell'evoluzione climatica;
- salvaguardia della qualità delle acque con necessità di un controllo degli emungimenti nella zona di intrusione dell'acqua salmastra (zone a Sud di Vada) e di protezione dai composti azotati ed altri inquinanti chimici o biologici in corrispondenza delle aree di ricarica dell'acquifero della pianura costiera, vulnerabile, interessato dai pozzi per usi potabili;
- controllo della qualità delle acque superficiali e di falda del Fiume Fine;

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 11 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

## 8. Insediamenti industriali soggetti al D.Lgs. 334/99

Il campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 riguarda strettamente il territorio interessato da possibili scenari incidentali generati da stabilimenti che rientrano negli obblighi di cui agli artt. 6 ed 8 del D.Lgs. 334/99.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2001 si è verificata la presenza sul territorio comunale di stabilimenti in art. 6 e art. 8 D.Lgs. 334/99.

Il territorio preso in esame risulta interessato dal polo industriale della Soc. Solvay Chimica Italia S.p.A.. Si tratta di uno stabilimento chimico multiprodotto e comprende diversi impianti industriali per la produzione di Soda, Bicarbonato e Cloruro di calcio, Acqua ossigenata, Percarbonato di Sodio, Perborato di Sodio tetraidrato, Cloro, Idrogeno e Soda Caustica, Prodotti clorati (clorometani, acido cloridrico).

Sono inoltre presenti impianti per la produzione di Polietilene (PE) con unità di Ricerca poliolefine (polietilene e polipropilene) denominata FEX , che comprende un terminale marino per la ricezione e stoccaggio etilene liquido gestito dalla Soc. Innovene Manufacturing Italia S.p.A., oltre ad un impianto di cogenerazione di vapore ed energia elettrica installato nell'interno dello stabilimento SOLVAY gestito dalla Soc. ROSEN Rosignano Energia S.p.A.

La situazione attualmente, ai fini del presente lavoro, può essere così riassunta:

1) Società soggette a Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 8 del D.Lgs 334/99:

- Soc. Solvay Chimica Italia S.p.A.;
- Soc. Innovene Manufacturing Italia S.p.A.,

2) Società soggette alla presentazione della notifica prescritta dall'art. 6 del D.Lgs 334/99 :

- Soc. ROSEN Rosignano Energia S.p.A.

Gli impianti e depositi soggetti ad obbligo del Rapporto di Sicurezza presentano caratteristiche di rischio diverse alcune delle quali producono effetti su aree esterne allo stabilimento: rischio tossico per cloro e ammoniaca, rischio incendio e rischio esplosione per l'impianto stoccaggio etilene. Nessun effetto pericoloso è previsto per la popolazione all'esterno dello stabilimento Solvay per quanto concerne l'impianto di cogenerazione gestito dalla Soc. ROSEN.

## 9. Identificazione dei pericoli per la salute e per l'ambiente

Per i pericoli connessi a tali sostanze e gli effetti in caso di incidente si rimanda alle Schede di informazioni sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori presentate dalle suddette società in attuazione dell'allegato V del D.Lgs. 334 del 17.8.1999 (S.O.G.U. n. 177/L del 28.9.1999) ed alle schede di sicurezza fornite dal produttore e previste per ogni singola sostanza.

## 10. Determinazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Per la redazione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR) si procede partendo dalla ricognizione della situazione del territorio comunale in merito alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ricadenti nell'ambito di applicazione del D.M. 9 maggio 2001.

Come previsto dal punto 7.1 dell'allegato al decreto, i gestori degli stabilimenti soggetti all'art. 8 del D. Lgs. 334/99 devono trasmettere su richiesta del Comune o delle autorità competenti le informazioni relative all'inviluppo delle aree di danno, le classi di probabilità di ogni singolo evento nonché le informazioni relative al danno ambientale. Le medesime informazioni per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 devono essere fornite solo nel caso in cui siano individuate aree di danno esterne allo stabilimento.

Si precisa che, per aree di danno, si intendono in senso stretto quelle correlate agli effetti fisici (di natura termica, barica o tossica) di eventi incidentali, valutati con un approccio analitico attraverso l'applicazione di specifici sistemi di calcolo; se a seguito dell'evento incidentale si verifica il superamento dei valori di soglia espressi nella Tabella 2 dell'allegato tecnico al D.M. 9 maggio 2001, l'evento si considera dannoso a persone o a strutture, viceversa si ritiene convenzionalmente che il danno non accada.

Relativamente al danno ambientale, correlato alla dispersione di sostanze pericolose all'interno delle matrici suolo, sottosuolo, acque superficiali e falda acquifera, si precisa che il D.M. 9 maggio 2001 non prevede l'adozione di un approccio analitico, ma si limita a richiedere una stima qualitativa, distinguendo il danno in significativo o grave, a seconda della durata degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale.

Nel caso degli insediamenti presenti nel territorio del comune di Rosignano M.mo. l'Amministrazione Comunale si è fatta carico di richiedere ai gestori la documentazione contenente le informazioni utili ai fini della

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 13 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

predisposizione della presente relazione, ad integrazione degli elementi già resi disponibili dai gestori in documenti correlati al D.Lgs. 334/99 ed ai procedimenti da quest'ultimo derivati. In particolare, per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 sono stati presi in considerazione gli scenari incidentali riportati nel Rapporto di Sicurezza (anno 2000) e validati dal Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), Le informazioni sono state valutate criticamente, con particolare riferimento alle probabilità di accadimento e alle aree di danno relative agli scenari incidentali per ciascuno degli stabilimenti.

## 11. Criterio seguito per la definizione delle aree di danno

Gli scenari incidentali considerati per la pianificazione territoriale e urbanistica sono quelli che determinano gli effetti esterni ai confini dello stabilimento dovuti alla presenza degli impianti di:

- clorosoda - clorometani;
- ammoniaca anidra;
- etilene.

La definizione delle aree di danno (curve di isorischio di forma circolare) sono state tracciate misurando la distanza (raggio) dal centro di pericolo corrispondente.

Tali distanze sono state definite sulla base della relazione istruttoria conclusiva contenente le valutazioni effettuate dall'autorità competente di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, - Comitato Tecnico Regionale - (C.T.R.) - sensibilmente variate rispetto alle valutazioni fornite inizialmente dal gestore nel Rapporto di Sicurezza (ottobre 2000).

In particolare la suddetta relazione tiene conto anche della documentazione trasmessa dal gestore al Comitato Tecnico Regionale con nota del 7/10/2004 ad integrazione del rapporto di sicurezza relativamente al Top 12 "Rilascio di cloro gas per rottura linea di adduzione impianto Clorometani" e della documentazione relativa agli scenari incidentali sul pontile di scarico etilene datata dicembre 2004.

Lo stesso C.T.R. nella seduta del 15 febbraio 2005 ha approvato la relazione conclusiva suddetta ai fini della pianificazione territoriale di cui al D.M. 9 maggio 2001.

Inoltre è da precisare che nella fase di definitiva definizione delle aree di danno, sono state acquisite dal gestore ulteriori informazioni inerenti le fonti di pericolo e i centri di pericolo (centro dei cerchi di raggio predeterminato rappresentativi dell'area di danno stimata entro la quale sono ammessi gli

COMMESSA - JOB <i>Comune Rosignano</i>	IMPIANTO - UNIT <i>D.M.09.05.2001</i>
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di <b>14 / 31</b>	REV. COD. 0 COPIE 1

elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dalle tabelle 3a e 3b del D.M. 09/05/01) relativamente ad ogni Top Event ipotizzato. Al fine di una identificazione inequivocabile dei centri di pericolo, questi sono stati, dal Gestore, specificati ed evidenziati con apposita simbologia riportandoli sulla cartografia predisposta dall'Amministrazione Comunale in cui sono stati rappresentati gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, e georeferenziati secondo i parametri del sistema di riferimento Gauss- Boaga, meridiano centrale 9.

Per quanto riguarda in particolare le aree di danno relative all'impianto Etilene, il gestore, ha indicato:

- il tratto di tubazione di carico Etilene liquido che interessa il pontile di attracco navi Etileniere denominato Solvada;
- il tratto di tubazione terrestre di carico Etilene liquido che va dalla fine del suddetto pontile al serbatoio di stoccaggio da 10.000 mc;
- il tratto di tubazione di Etilene vapore che va dal suddetto serbatoio di stoccaggio all'area interna dello stabilimento Solvay, precisando i tratti della stessa tubazione che risultano interrati e i tratti che invece risultano esterni.

La via tubi e i tratti di tubazione suddetti sono stati differenziati e chiaramente riportati, dal Gestore, con apposita simbologia, nella cartografia predisposta dall'Amministrazione Comunale.

## **12. Incidenti individuati dal Gruppo di Lavoro del C.T.R. ai fini della pianificazione territoriale e urbanistica.**

Nella tabella seguente sono riportati sette scenari incidentali con conseguenze esterne allo stabilimento determinati dal Gruppo di Lavoro del C.T.R in data 15.02.05 approvati dallo stesso Comitato Tecnico Regionale e trasmessi in data 18.02.2005 alla Amministrazione Comunale.

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 15 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

Rif. N.	TOP EVEN N.	IMPIANTO	SOSTANZA COINVOLTA	SCENARIO	FREQ. Occ/anno	Quantità	ELEVATA LETALITÀ (m)	INIZIO LETALITÀ (m)	LESIONI IRREVERS. (m)	LESIONI REVERS. (m)
01	3/1	Clorosoda	Cloro Liquido	Rilascio tossico	$1,43 \cdot 10^{-5}$	540 Kg	400	-	1780	-
02	12	Clorometani	Cloro gas	Rilascio tossico	$3,72 \cdot 10^{-6}$	128 Kg	210	-	1480	-
03	X	Ammoniaca	Ammoniaca	Rilascio tossico	$< 10^{-6}$	1,56 Kg/s	150		900	
04	9	Serbatoio etilene	Etilene liquido	FLASH	$1,23 \cdot 10^{-4}$	2500 Kg	80	170		
				VCE			240	290	350	600
05	NV	Tubazione Etilene liq.	Etilene liquido	FLASH	$6,53 \cdot 10^{-4}$	9000 Kg	110	250		
				VCE			280	330	450	790
06	11	Tubazione etilene gas	Etilene gas	FLASH	$3,78 \cdot 10^{-7}$	4020 Kg	140	310		
				VCE			370	420	500	710
07	1	Tubazione pontile	Etilene liquido	FLASH	$5,71 \cdot 10^{-5}$	15000 Kg	200	420		
				VCE			460	500	620	1000

### 13. Osservazioni sulle caratteristiche delle aree di danno

Le aree di danno relative a tutti gli scenari, così come determinate dal C.T.R., sono proposte cautelativamente con forma circolare con centro nel punto di origine del pericolo; in tal modo si tiene conto della possibilità che la dispersione avvenga in qualunque direzione, pur osservando che condizioni meteorologiche corrispondenti alle direzioni di vento non predominanti sono meno probabili.

Tali aree saranno quindi tanto più aderenti alle condizioni di rischio quanto più la distribuzione delle frequenze nella rosa dei venti risulta omogenea. Un ulteriore aspetto da considerare, è che le aree di danno sono state tracciate a vantaggio di sicurezza senza considerare l'orografia del terreno. Infatti la configurazione del terreno nel caso di specie fa sì che i pennacchi, per venti di scirocco provenienti dai quadranti ESE-S (15-17% dei casi, in base ai dati storici contenuti nel piano di emergenza esterno), possano incontrare sul loro cammino le colline prospicienti lo stabilimento limitandone la diffusione ad un'area più ristretta di quella attualmente presa in considerazione. L'impatto del pennacchio contro le colline determinerebbe probabilmente un'area di danno di forma irregolare minore di quella circolare considerata, anche se a maggiore concentrazione locale. Ciò vale soprattutto in merito al TOP EVENT 3/1 (Impianto Clorosoda - Rilascio di cloro a seguito dello stamponamento errato di tubazioni o da rottura di tubazioni). Le conoscenze tecnico scientifiche attuali non consentono tuttavia di considerare l'orografia del terreno e la effettiva distanza alla quale il profilo di concentrazione considerato interseca il profilo altimetrico. Pertanto l'area di danno relativa si riferisce alla massima distanza assoluta alla quale è possibile trovare una concentrazione di tossico pari all'IDLH= 10 ppm ("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte NIOSH/OSHA): concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.

Tale distanza è stata calcolata considerando una orografia del terreno pianeggiante ed è risultata per l'IDLH di questo scenario di 1780 metri interessando un'ampia parte del territorio di Rosignano Marittimo compresa anche la zona industriale di "Le Morelline" e altri agglomerati urbani ("La Bolognese" e "Le Pescine") anche se posti a quota più alta rispetto al punto di rilascio (dislivello 24 m circa).

Per quanto riguarda l'Etilene è da segnalare l'introduzione da parte del Gruppo di Lavoro del C.T.R. di un evento incidentale non considerato dal Gestore nel Rapporto di sicurezza da questi presentato. Si tratta del TOP



COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 17 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

EVENT NV (Top Event non valutato) che è stato introdotto per tener conto della vulnerabilità della tubazione etilene fase liquida da 10" (frequenza base derivata considerando un rateo elementare di rottura indicato nel RdS, la lunghezza della tubazione e un tempo di emissione pari a 8760 ore, foro di diametro di almeno 2"). Questo evento incidentale è distribuito su tutto il tratto di tubazione etilene terrestre compreso tra serbatoio di stoccaggio e il primo tratto del pontile fino a m 600 dalla costa e presenta una distanza di danno (R= 280 m – Elevata letalità - soglia 0,3 bar) che investe tutto il villaggio Pontile è gran parte del Villaggio Fanfani, estendendo poi la sua azione fino ad una distanza (R= 790 m – Lesioni reversibili – soglia 0,03 bar) compreso quindi tutto il settore nord dell'abitato di Vada, la Chiesa e gran parte di Piazza Garibaldi.

Ancora per gli eventi incidentali relativi all'Etilene segnaliamo la presenza del TOP EVENT 1 (Rilascio di etilene liquido per rottura di braccio di scarico durante le operazioni di trasferimento ovvero collisione lungo il pontile per urto nave) esteso a tutta la tubazione marina di trasferimento che va dalla estremità del pontile fino a 600 m dalla costa, e il TOP 11 (rilascio di Etilene Gas per rottura tubazione di trasferimento ad impianto) distribuito su tutti i tratti in cui la tubazione risulta fuori terra. Quest'ultimo è stato, localizzato su tutti i tratti in cui la tubazione di trasferimento dell'etilene gas dal serbatoio allo stabilimento risulta fuori terra. Il gestore su richiesta dell'Amministrazione Comunale ha individuato tali tratti. È quindi stato possibile circoscrivere l'evento solo a brevi tratti della tubazione in partenza nei pressi del serbatoio e all'arrivo in prossimità dell'area interna allo stabilimento.

La rappresentazione delle aree di danno è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

- incidenti di tipo puntuale (ad es. rottura serbatoio) sono stati rappresentati come cerchi aventi centro nel punto di rilascio fornito dal gestore;
- incidenti di tipo lineare (ad es. rilascio da tubazione) sono stati rappresentati come involucri di cerchi aventi origine nei diversi punti della linea in oggetto il cui tracciato è stato fornito dal gestore.

## 14. Classificazione del territorio interessato dalle conseguenze degli eventi incidentali

Con la definizione delle aree di danno il territorio interessato dalle conseguenze degli eventi incidentali che potrebbero verificarsi nell'azienda a rischio di incidente rilevante, risulta suddiviso in 4 zone caratterizzate da un

grado di pericolosità decrescente: elevata letalità, inizio letalità, lesioni irreversibili, lesioni reversibili. All'interno di ciascuna zona, in conseguenza del verificarsi dei diversi eventi incidentali, si assume la costanza del livello di danno alle persone e alle strutture.

Al fine di suddividere il territorio circostante l'industria a rischio di incidente rilevante in zone omogenee per livello di danno a persone o a strutture, sono stati adottati i valori di soglia riportati nella tabella 2 allegata al D.M. maggio 2001 ed evidenziati in rosso.

Scenario incidentale	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili	Danni strutture/effetti domino
<b>Incendio (1)</b> (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m <sup>2</sup>	7 kW/m <sup>2</sup>	5 kW/m <sup>2</sup>	3 kW/m <sup>2</sup>	12,5 kW/m <sup>2</sup>
<b>Bleve/Fireball (2)</b> (radiazione termica variabile)	Raggio fireball	350 kJ/m <sup>2</sup>	200 kJ/m <sup>2</sup>	125 kJ/m <sup>2</sup>	200-800 m (6)
<b>Flash-fire (3)</b> (radiazione termica istantanea)	<u>LFL</u>	<u>1/2 LFL</u>			
<b>UVCE (4)</b> (sovrapressione di picco)	<u>0,3 bar</u> <u>(0,6 spazi aperti)</u>	<u>0,14 bar</u>	<u>0,07 bar</u>	<u>0,03 bar</u>	<u>0,3 bar</u>
<b>Rilascio tossico</b> (dose assorbita) (5)	<u>CL50</u> <u>(30 min,hmn)</u>		<u>IDLH</u>		

(1) I valori di soglia sono, in questo caso, espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta (kW/m<sup>2</sup>). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture rappresenta un limite minimo, applicabile a obiettivi particolarmente vulnerabili quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili potrà essere necessario riferirsi a valori più appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva durata dell'esposizione.

(2) Il fenomeno, tipico dei recipienti e serbatoi di materiale infiammabile pressurizzato, è caratterizzato da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di 10-40 secondi, dipendentemente dalla quantità coinvolta. Poiché in questo caso la durata, a parità di intensità di irraggiamento, ha un'influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica assorbita (kJ/ m<sup>2</sup>). Ai fini del possibile effetto domino, vengono considerate le distanze massime per la proiezione di frammenti di dimensioni significative, riscontrate nel caso tipico del GPL.

(3) Considerata la breve durata di esposizione a un irraggiamento significativo (1-3 secondi, corrispondente al tempo di passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma, eventualmente presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità nella nube; a tal fine, si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.

(4) Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce, in particolare, alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatti di frammenti e, specialmente, crollo di edifici (0,3 bar); mentre, in spazi aperti e privi di edifici o altri manufatti vulnerabili, potrebbe essere più appropriata la considerazione della sola letalità diretta, dovuta all'onda d'urto di in quanto tale (0,6 bar). I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati, essenzialmente, alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda d'urto. Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar) è stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di serbatoi, apparecchiatura, tubazioni, ecc.

(5) Ai fini della valutazione dell'estensione delle aree di danno relative alla dispersione di gas o vapori tossici, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri tipici:

- IDLH ("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte NIOSH/OSHA): concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.

- LC50 (30min,hmn): concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti umani esposti per 30 minuti.

Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC50 per specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento mediante il metodo TNO.

Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente sulla base della massima durata presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In condizioni impiantistiche favorevoli (ad esempio, sistema di rilevamento di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in continuo, allarme e pulsanti di emergenza per chiusura valvole, ecc.) e a seguito dell'adozione di appropriati sistemi di gestione della sicurezza, come definiti nella normativa vigente, il gestore dello stabilimento può responsabilmente assumere, nelle proprie valutazioni, tempi di esposizione significativamente diversi; ne consegue la possibilità di adottare valori di soglia corrispondentemente diversi da quelli di Tabella 2.

(6) Secondo la tipologia del serbatoio.

*Tabella 2 – Valori di soglia (D.M. 9 maggio 2001)*

Nella TAV. 2 – Definizione delle aree di danno in funzione delle categorie di effetti – (Aree di ugual categoria di effetti) – sono state definite le aree aventi eguale categoria di effetti.

## 15. Categorie territoriali compatibili

Al fine di stabilire la natura, la tipologia ed altre caratteristiche degli insediamenti compatibili con la presenza dell'industria a rischio di incidente rilevante, è stata adottata la categorizzazione del territorio prevista dalla tabella 1 del D.M. 9 maggio 2001 che viene di seguito riportata:

<b>CATEGORIA A</b>	
1.	Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ;
2.	luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti);
3.	luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).
<b>CATEGORIA B</b>	
1.	Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ;
2.	luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti);
3.	luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 20 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

<p>destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti);</p> <p>4. luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti);</p> <p>5. luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso);</p> <p>6. stazioni ferroviarie e altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).</p>
<b>CATEGORIA C</b>
<p>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>;</p> <p>2. luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti);</p> <p>3. luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale);</p> <p>4. stazioni ferroviarie e altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).</p>
<b>CATEGORIA D</b>
<p>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>;</p> <p>2. luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..</p>
<b>CATEGORIA E</b>
<p>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>;</p> <p>2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.</p>
<b>CATEGORIA F</b>
<p>1. Area entro i confini dello stabilimento;</p> <p>2. area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.</p>

Tab. 1 – Categorie territoriali (D.M. 9 maggio 2001)

Con la categorizzazione il territorio del Comune di Rosignano Marittimo è stato suddiviso in sei categorie da A (area densamente abitata) a F (area entro i confini dello stabilimento) in funzione dell'indice di edificazione esistente, della presenza di luoghi a concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità, di locali di pubblico spettacolo, mercati, centri commerciali, stazioni ferroviarie, aree con insediamenti industriali ed agricoli.

È stata considerato anche chiarimento fornito dalla Regione in merito al quesito posto dall'Amministrazione Comunale in ordine all'effettivo indice di edificazione da prendere a riferimento (Indice di fabbricabilità fondiario o territoriale) per certi tipi di intervento previsti sul territorio (es. lottizzazioni).

Leggendo le categorie illustrate nella tabella 1 del Decreto si può notare come esse siano state individuate tenendo conto dei possibili scenari incidentali, ad esempio la difficoltà ad evacuare soggetti deboli quali bambini e anziani, la maggiore difficoltà ad evacuare le persone residenti in edifici alti rispetto alle persone residenti in edifici bassi, la minore vulnerabilità delle attività svolte al chiuso rispetto a quelle all'aperto, ma non comprendono tutti i tipi edilizi e insediamenti esistenti o previsti sul territorio che, per essere "categorizzati" sono stati classificati per similitudine seguendo lo stesso criterio adottato dal normatore in analogia agli esempi riportati.

Nella TAV 1 - Definizione delle aree di danno in funzione delle Categorie territoriali – (Aree di ugual categoria territoriale) - sono state definite le aree aventi eguale categoria territoriale.

## 16. La compatibilità territoriale

Operando secondo quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2001 il criterio di compatibilità per le varie categorie territoriali in funzione della classe di pericolosità dell'industria a rischio, può essere rappresentato dalla seguente tabella che costituisce una generalizzazione della tabella 3a (valida per la predisposizione degli strumenti urbanistici) e della tabella 3b (valida per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante) contenute nel citato decreto:

CLASSE DI PROBABILITÀ DEGLI EVENTI	CATEGORIA DI EFFETTI (*)			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	(D)EF	(C)DEF	(B)CDEF	(A)BCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	(E)F	(D)EF	(C)DEF	(B)CDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	(E)F	(D)EF	(C)DEF
$> 10^{-3}$	F	F	(E)F	(D)EF

(\*) Le lettere indicate nelle caselle fanno riferimento alle categorie territoriali di cui alla Tabella 1 del D.M., mentre le categorie di effetti si riferiscono ai valori di soglia di cui alla Tabella 2 del D.M.

*Tabella 3a/3b – Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (D.M. 9 maggio 2001)*

Le lettere tra parentesi si riferiscono a categorie territoriali compatibili previste nel caso di predisposizione di variante allo strumento urbanistico.

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 22 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

Nel caso di sovrapposizione delle zone di danno derivanti da eventi incidentali diversi, il criterio seguito è quello di considerare sempre le condizioni più gravose in termini di vincolo territoriale.

Questo criterio presenta, tuttavia, alcuni inconvenienti in quanto, secondo le tabelle del decreto, esistono più combinazioni di classi di probabilità e di effetti che individuano le stesse categorie per cui ad un'area di danno afferente le stesse categorie territoriali compatibili possono corrispondere effetti diversi. Ai fini della regolamentazione territoriale e urbanistica è stato necessario di conseguenza definire anche aree di eguale danno, ovvero aree al cui interno sono previsti i medesimi effetti utile ai fini della gestione delle emergenze e per la definizione delle misure preventive e protettive. Alla luce delle risultanze delle indagini svolte, è stato formulato un giudizio di compatibilità territoriale, determinato sovrapponendo all'assetto urbanistico previsto dallo strumento urbanistico le aree di danno degli scenari incidentali degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. In particolare il giudizio di compatibilità si è espresso attraverso vincoli e indirizzi soprattutto per il futuro sviluppo del territorio. I vincoli si concretizzano principalmente nella individuazione di aree ove potranno essere realizzati solo i progetti urbanistici ed edilizi compatibili con le categorie territoriali ricavate dalle tabelle 3.a dell'allegato tecnico al D.M. 9 maggio 2001.

## 17. La compatibilità ambientale

Rispetto alla compatibilità ambientale, ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 è da ritenere non compatibile l'ipotesi di danno ambientale grave; in tal caso, il Comune può procedere, ai sensi dell'art. 14, c. 6 del D.Lgs. 334/99, invitando il gestore a definire misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.

Nel caso di danno significativo, lo stesso decreto prevede che siano introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno.

Nel caso specifico, i gestori delle aziende a rischio di incidente rilevante del comune di Rosignano M.mo non hanno svolto specifiche valutazioni in merito a possibili danni ambientali rendendo di fatto impossibile la formulazione di un giudizio definitivo di compatibilità ambientale.

Pertanto, alla luce delle risultanze della ricognizione degli elementi ambientali vulnerabili, il giudizio di compatibilità ambientale non può che essere espresso in termini provvisori rispetto alle informazioni ad oggi disponibili, nelle more di successivi specifici approfondimenti svolti dai gestori. Il RIR infatti deve essere concepito come uno strumento dinamico per la valutazione della compatibilità tra le attività produttive a rischio e le strutture insediative del Comune, strumento che si deve aggiornare alla luce della trasformazione del territorio e delle nuove conoscenze tecniche in materia di valutazione degli impatti.

## 18. Rappresentazione cartografica delle aeree di equal danno

Le aeree di danno sono state rappresentate su cartografia Regionale e su Cartografia Catastale in apposita scala e si riferiscono ad ogni singolo TOP EVENT considerato significativo dal Comitato Tecnico Regionale ai fini della pianificazione urbanistica. Unitamente alla rappresentazione geometrica delle aeree di danno, negli elaborati allegati, sono state riportate alcune informazioni sul singolo evento incidentale. In particolare per ogni singolo TOP EVENT si è specificato:

- La sostanza rilasciata;
- Lo scenario incidentale di riferimento
- La descrizione dell'evento incidentale;
- La frequenza di accadimento;
- La quantità o portata rilasciata;
- Le categorie di effetti stimati in relazione ad ogni singolo evento incidentale ipotizzato;
- Le distanze di sicurezza stimate per ogni evento incidentale ipotizzato in relazione ad ogni classe di probabilità e di categoria di effetti considerati.
- La superficie espressa in mq relativa all'area di danno considerata;
- Il numero di persone esposte presenti nell'area considerata suddivisi in residenti e presenze temporanee.

## 19. Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili

Il procedimento per la redazione del RIR è proseguito con un inquadramento del territorio in relazione agli elementi territoriali ed ambientali sensibili presenti in specifiche aree di indagine, scelte, nell'intorno degli stabilimenti, secondo un principio di coerenza con le aree di danno degli scenari incidentali ipotizzati dai gestori.

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 24 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

Come espressamente richiesto dal D.M. 9 maggio 2001, l'analisi del territorio è stata effettuata mediante la sua categorizzazione secondo le categorie territoriali elencate nella tabella 1 dell'allegato tecnico. Nello specifico, la categorizzazione del territorio nell'ambito dell'area di indagine è avvenuta considerando quale elemento di riferimento i lotti d'identificazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) ai quali sono state attribuite le destinazioni d'uso previste dal Piano Regolatore Generale Comunale previgente.

In particolare, per attribuire una categoria territoriale alle zone di PRGC già edificate o consolidate da specifici strumenti urbanistici esecutivi si è tenuto conto della situazione effettivamente presente in merito ai seguenti fattori:

- destinazione d'uso prevalente;
- presenza di persone, valutata attraverso l'indice fondiario;
- capacità di evacuazione.

L'inquadramento del territorio è poi proseguito mediante l'individuazione degli elementi di natura puntuale o lineare particolarmente sensibili, quali, ad esempio, infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche.

A completamento dell'analisi territoriale svolta, sono stati individuati gli insediamenti esistenti all'interno delle zone di piano ritenuti significativi ai fini della attribuzione delle categorie territoriali.

Nella TAV. 5 e TAV 6 - Predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica – Individuazione degli elementi territoriali vulnerabili (effettuata su base cartografica tecnica e catastale) – sono stati riportati gli elementi territoriali vulnerabili

L'individuazione degli elementi sensibili dal punto di vista ambientale, è stata condotta attraverso un inquadramento del territorio dal punto di vista idrografico, geologico ed idrogeologico, con particolare attenzione all'eventuale presenza di elementi afferenti alle classi tematiche indicate dal D.M. 9 maggio 2001:

- beni paesaggistici e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);
- aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative);
- risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria);
- risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);
- uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate).

La vulnerabilità degli elementi ambientali presenti è da valutarsi in relazione alla fenomenologia incidentale del vicino stabilimento, alla rilevanza sociale della risorsa considerata, nonché alla possibilità di mettere



in atto interventi di salvaguardia o ripristino susseguentemente ad un eventuale rilascio.

Nella TAV. 9 e TAV. 10 - Predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica – individuazione degli elementi ambientali vulnerabili (effettuata su base cartografica tecnica e catastale) sono stati riportati gli elementi ambientali vulnerabili.

## **20. Conseguenze all'esterno dei confini di stabilimento a seguito di rilascio tossico (impianto cloro-soda, clorometani, ammoniaca)**

I possibili danni a cui potrebbero essere esposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti ad un rilascio tossico di cloro e ammoniaca.

I rilasci di sostanze tossiche, il cui accadimento risulta caratterizzato da frequenze molto basse ( $1,43 \times 10^{-5}$  per cloro-soda,  $3,72 \times 10^{-6}$  per clorometani, e minore di  $10^{-6}$  per ammoniaca) interessa aree esterne allo stabilimento.

La popolazione residente interessata dagli eventi incidentali suddetti è la seguente:

- Cloro-soda 1533 unità
- Clorometani 927 unità
- Ammoniaca 1441 unità

La frazione di popolazione effettivamente in pericolo tra quella presente nell'area a rischio è quella che al momento dell'evento incidentale è ubicata all'aperto; mentre quella all'interno di edifici è da considerarsi ragionevolmente protetta da effetti incidentali solo se vengono attuate le misure di prevenzione e protezione previste dal piano di emergenza esterno.

L'eventuale fuoriuscita di una quantità di sostanza tossica necessita di un immediato intervento da parte della Protezione Civile finalizzato, secondo una determinata procedura di emergenza, a ricoverare al chiuso le persone esposte alla contaminazione e ad impedire l'ingresso di persone nelle aree interessate dalla sostanza tossica in concentrazioni di rischio per l'uomo.

Gli effetti incidentali sono influenzati dalle condizioni meteorologiche al momento del rilascio e si esauriscono solo dopo il passaggio e la dispersione della nube tossica.

Le distanze di danno interessano non solo aree rientranti nell'ambito del perimetro dell'azienda, ma si estendono in misura considerevole anche all'esterno.

Per quanto riguarda l'ambiente, considerata comunque la presenza nello stabilimento di sostanze classificate con le frasi di rischio R50, quali ad esempio l'ammoniaca, e di altre che pur non essendo riconosciute dalla normativa come eco-tossiche, possono comunque arrecare danno se

giungessero a contaminare il suolo, il sottosuolo o i corpi idrici superficiali e sotterranei, il gestore degli impianto dovrà prendere in considerazione le misure preventive e protettive necessarie a preservare l'ambiente in caso di rilascio e comunicarle all'Amministrazione Comunale.

## **21. Conseguenze all'esterno dei confini di stabilimento a seguito di incendio o esplosione (impianto etilene)**

I possibili danni a cui potrebbero essere esposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti ad un incendio o esplosione per rilascio accidentale di Etilene. L'evento incidentale interessa la popolazione residente e gli esposti temporanei per la presenza di zone di balneazione limitrofe allo stabilimento.

La popolazione residente interessata dagli eventi incidentali suddetti è la seguente:

- Terminale etilene 35 unità
- Serbatoio etilene 139 unità
- Tubazione vapore etilene 261 unità
- Tubazione terrestre etilene liquido 7599 unità

Gli esposti temporanei interessati dagli eventi incidentali suddetti è la seguente:

- Terminale etilene 3479 unità
- Serbatoio etilene 2043 unità
- Tubazione vapore etilene 3105 unità
- Tubazione terrestre etilene liquido 933 unità

La frazione di popolazione effettivamente in pericolo tra quella presente nell'area a rischio è quella che al momento dell'evento incidentale è ubicata all'aperto; mentre quella all'interno di edifici è ragionevolmente protetta da effetti incidentali.

Gli effetti incidentali si esauriscono nel breve termine e non comportano effetti a medio o lungo termine.

Le distanze di danno interessano non solo aree rientranti nell'ambito del perimetro dell'azienda, ma si estendono anche parzialmente all'esterno.

Per quanto riguarda l'ambiente non vengono segnalati effetti di particolare rilievo per quanto riguarda l'etilene, ma devono essere effettuate dal gestore le relative valutazioni.

Considerata comunque la presenza nello stabilimento di sostanze classificate con le frasi di rischio R51/53, che possono comunque arrecare danno se giungessero a contaminare il suolo, il sottosuolo o i corpi idrici superficiali e sotterranei, il gestore degli impianto dovrà prendere in considerazione le misure preventive e protettive necessarie a preservare l'ambiente in caso di rilascio.

## 22. Zone interessate dagli eventi incidentali

Nelle aree di danno determinate in base ai vari scenari incidentali risultano presenti:

- Zone produttive (industriali artigianali)
- Zone commerciali
- Zone agricole
- Zone archeologiche
- Zone residenziali
- Zone balneari
- Parcheggi, verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive (Servizi pubblici)
- Edifici pubblici
- Strutture ricettive
- Infrastrutture

## 23. Giudizio di compatibilità in base del DM LLPP 9 maggio 2001

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno allo stabilimento è stata effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella matrice prevista dal DM LLPP 9 maggio 2001 n°151 ed è desumibile incrociando la classe di probabilità associata ai vari scenari e la gravità degli effetti attesi (distinti tra letali, irreversibili e reversibili per la salute umana) con le diverse classi di vulnerabilità precedentemente individuate.

A tale scopo è stato effettuato un calcolo dell'indice di edificabilità (indice fondiario  $m^3/m^2$ ) al fine di valutare la congruenza con la classificazione della compatibilità territoriale considerando la sommatoria dei volumi occupati dai fabbricati esistenti ad uso prevalentemente residenziale in rapporto con la propria superficie coperta. Per le lottizzazioni si è fatto riferimento, secondo le indicazioni della Regione, all'indice di edificabilità territoriale  $m^3/m^2$ .

Il giudizio di compatibilità effettuato sullo stato di fatto è fornito dalle tavole allegate ed è stato ricavato utilizzando la matrice riferita agli impianti industriali esistenti. Dalla valutazione della compatibilità con gli insediamenti esistenti emergono alcune problematiche e incompatibilità; per tale motivo è opportuno prevedere idonee misure atte a ridurre le conseguenze, anche facendo ricorso ad incentivi appositamente previsti da parte della Amministrazione Comunale, tesi a facilitare interventi di prevenzione del rischio e mitigazione degli impatti.

COMMESSA - JOB <i>Comune Rosignano</i>	IMPIANTO - UNIT <i>D.M.09.05.2001</i>
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 28 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

In particolare il giudizio di compatibilità si è espresso attraverso vincoli e indirizzi che incidono soprattutto sul futuro sviluppo del territorio. I vincoli si concretizzano principalmente nella individuazione di aree ove potranno essere realizzati solo i progetti urbanistici ed edilizi compatibili con le categorie territoriali ricavate dalle tabelle 3.a dell'allegato tecnico al D.M. 9 maggio 2001. Le nuove previsioni edificatorie dovranno quindi rispettare ed essere compatibili con la categorizzazione effettuata. In sede di rilascio di autorizzazioni o permessi di costruzione, potranno essere impartite specifiche prescrizioni relative ad interventi di prevenzione del rischio e mitigazione degli impatti che ricadono nelle aree di danno in rapporto alle categorie di effetto indicata e del tipo di evento considerato.

Occorre inoltre tenere conto che anche per le infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali esistenti o previste che rientrano nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze.

Per quanto riguarda la compatibilità ambientale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere le informazioni al gestore dell'impianto rispetto alla presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. Al fine di valutare la compatibilità ambientale, nei casi previsti dal decreto, è da ritenere non compatibile l'ipotesi di danno grave. Nei casi di incompatibilità ambientale (danno grave) di stabilimenti esistenti con gli elementi vulnerabili, il Comune può procedere ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, invitando il gestore a trasmettere all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1 dello stesso decreto legislativo le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.

Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno significativo) devono essere introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno.

Si precisa però che, per stabilimenti esistenti, il Comune può invitare il gestore a trasmettere all'autorità competente le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale

Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti, l'Amministrazione Comunale dovrà tenere conto della specifica situazione del contesto territoriale e ambientale.

Al fine di valutare la compatibilità, dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 29 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

sismiche o di aree a rischio idrogeologico individuate in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.

Nei casi di particolare complessità, le analisi della vulnerabilità e le valutazioni di compatibilità sotto il profilo ambientale potranno richiedere l'apporto di autorità a vario titolo competenti in tale materia.

## 24. Aree soggette a specifica regolamentazione

Il Comitato Tecnico Regionale con nota Pot. N. 2457 del 18.02.2005 trasmetteva la relazione istruttoria in merito agli incidenti di riferimento sviluppati nel rapporto di sicurezza ai fini della pianificazione territoriale.

In detta nota lo stesso Comitato ritiene necessario che il Comune di Rosignano Marittimo, nei nuovi strumenti urbanistici ed edilizi, imponga prescrizioni tali da garantire la permanenza in sicurezza degli occupanti degli edifici interessati (es. esistenza di un locale privo di aerazione naturale permanente con infissi a tenuta superiore allo standard) entro un raggio di almeno 1800 m per quanto riguarda l'impianto di ammoniaca e di almeno 3600 m per l'impianto di cloro-soda.

Le aree soggette a specifica regolamentazione travalicano i limiti amministrativi di competenza comunale e comportano un allargamento delle prescrizioni imposte sui comuni limitrofi.

In questo caso si possono prefigurare varie modalità di attivazione delle procedure di variazione della pianificazione territoriale, in rapporto anche alle modifiche relative alla pianificazione urbanistica dei comuni limitrofi.

Si può ipotizzare un tradizionale processo sequenziale, che parte dalla determinazione degli indirizzi generali a livello provinciale, da parte del piano territoriale di coordinamento, per arrivare ad una individuazione e disciplina specifica delle aree sottoposte a regolamentazione da parte dello strumento urbanistico comunale.

Ma si possono anche ipotizzare processi che, almeno in parte, seguono la direzione opposta, dal Comune alla Provincia.

Si possono infine ipotizzare processi e strumenti di copianificazione e concertazione che contestualmente definiscono criteri di indirizzo generale di assetto del territorio e attivano le procedure di riconformazione della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica.

## 25. Misure di prevenzione del rischio e mitigazione degli impatti - Allegato prestazionale

Sulla base dei criteri esposti nel D.M. 09/05/2001, nell'ambito della determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio è possibile individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di

COMMESSA - JOB Comune Rosignano	IMPIANTO - UNIT D.M.09.05.2001
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di 30 / 31	REV. COD. 0 COPIE 1

mitigazione degli impatti con riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc.

Al fine quindi di elevare il grado di sicurezza di tutto il territorio comunale ed in ottemperanza a quanto prescritto dal Comitato Tecnico Regionale, è stato predisposto uno specifico Allegato Prestazionale contenente prescrizioni tecniche di tipo prestazionale, cioè basato sul riconoscimento di esigenze-requisiti-prestazioni che gli edifici debbono soddisfare al fine di migliorarne il livello di sicurezza e qualità edilizia.

I requisiti tecnici si riferiscono, a seconda dei casi, alle esigenze di base riconosciute come essenziali per gli edifici, in senso globale e fruitivo,. Avendo carattere e obiettivi generali sono applicabili a tutto il territorio Comunale, ma rivestono particolare importanza per le aree sottoposte a specifica regolamentazione.

Le aree aventi forma circolare soggette a specifica regolamentazione individuate dal Comitato Tecnico regionale sono le seguenti:

- Area con Raggio di 1800 m per quanto riguarda l'impianto di ammoniacca;

- Area con Raggio di 3600 m per quanto riguarda l'impianto cloro-soda

La lista delle esigenze individuata prevede i seguenti 3 punti:

1) Sicurezza in caso di incendio:

L'edificio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso di incendio: la capacità portante dell'edificio sia garantita per un periodo di tempo determinato; la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate; la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata; gli occupanti possano lasciare l'opera in sicurezza o essere soccorsi altrimenti; sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

2) Fruibilità permanente disponibilità di spazi minimi interni protetti:

L'edificio deve essere concepito e costruito prevedendo spazi interni protetti in modo da preservare la salute degli occupanti dall'azione nociva di inquinanti o tossici aerodispersi che possono introdursi dall'esterno e tale da garantire, per un periodo di tempo determinato, a tutti gli utenti, la permanenza nell'edificio anche in situazione di emergenza.

3) Controllo delle immissioni e della tenuta all'aria delle chiusure esterne:

Gli infissi e partizioni esterne dell'edificio devono essere costruiti in modo tale che la loro tenuta garantisca la salute e incolumità degli utenti dalle azioni e sollecitazioni esterne e da infiltrazioni d'aria provenienti dall'esterno.

I requisiti vengono distinti in cogenti (C) e raccomandati (R).

I requisiti definiti cogenti (C) sono tali da condizionare l'approvazione dei progetti e la certificazione della conformità edilizia.

I requisiti raccomandati (R) sono tali da non condizionare l'approvazione dei progetti e la certificazione della conformità edilizia.

COMMESSA - JOB <i>Comune Rosignano</i>	IMPIANTO - UNIT <i>D.M.09.05.2001</i>
DATE : 27/07/2006 FILE : RELAZIONE2.doc	
Pag. / di <b>31 / 31</b>	REV. COD. 0 COPIE 1

I requisiti cogenti (C) devono essere rispettati nei seguenti casi:

- edifici o strutture pubbliche ad uso collettivo di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;

- edifici di nuova costruzione o esistenti classificati come strutture di massima sicurezza ai fini del Piano di Protezione Civile.

I requisiti cogenti (C) limitatamente alle aree sottoposte a specifica regolamentazione indicate nell'elaborato Tecnico RIR, devono essere altresì rispettati nei casi di:

- edifici o strutture di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;

- edifici o strutture oggetto di ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e nei casi di ristrutturazione globale;

- edifici o strutture oggetto di mutamento di destinazione d'uso.

- edifici o strutture pubbliche ad uso collettivo esistenti.

Nello stesso allegato prestazionale sono indicati per ciascuna esigenza i requisiti tecnici e viene stabilito livello di prestazione minimo richiesto e il metodo di verifica; e viene inoltre stabilito se il requisito sia cogente oppure raccomandato.